

CCCV SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDÌ 3 OTTOBRE 1952**Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

La seduta è aperta alle ore 18.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annuncio di interrogazioni.

« Interrogazione urgente Giua Angelo concernente i danni causati dalla siccità e dall'alluvione nell'Ogliastra e nel Sarrabus ». (641)

« Interrogazione urgente Giua Angelo concernente la riparazione delle case danneggiate dall'alluvione nell'Ogliastra ». (642)

Discussione e riapprovazione della legge regionale 11 luglio 1952: « Istituzione e funzionamento in Cagliari di una scuola di Magistero Professionale per la donna », rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

MELIS (P.S.d'A.) ritiene che non ci sia nulla da aggiungere a quanto è stato già detto in occasione della discussione delle altre leggi regionali recentemente rinviate dal Governo centrale.

SERRA (D.C.) propone che si passi senz'altro alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, osserva che i moti-

vi che accompagnano il rinvio della legge in discussione non appaiono fondati, tanto più che la legge regionale concernente la Scuola Tecnica Professionale di Sassari, analoga a quella in discussione, non fu rinviata dal Governo.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Per l'istituzione ed il funzionamento in Cagliari di una Scuola di Magistero Professionale per la donna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Provinciale per la Istruzione Tecnica di Cagliari un contributo di lire 3.200.000 per il primo anno di funzionamento e di lire 6.000.000 per il secondo anno.

Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti in bilancio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

La Regione nominerà un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione o all'organo che ne eserciti le funzioni.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

I contributi di cui all'articolo I fanno carico al capitolo 96 del bilancio 1952 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 10 luglio 1952: « Istituzione dei centri di lettura », rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

MELIS (P.S.d'A.) si rifà a quanto detto nella discussione delle altre leggi regionali rinviate. Poichè sono stati presentati degli emendamenti, dichiara di riservarsi di intervenire durante la discussione dei singoli articoli.

SERRA (D.C.) dichiara che la prima Commissione è venuta nella determinazione di suggerire l'adeguamento della legge in discussione con quella istitutiva dei Corsi popolari. Insieme con **Sechi Eufemia** l'oratore esporrà in sede di discussione degli articoli la formulazione meglio adeguata al coordinamento delle due leggi.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

BROTZU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, rileva che i motivi di rinvio della legge in discussione sono analoghi a quelli indicati per la legge esaminata nella seduta antimeridiana. Ritiene che la Regione, se eroga dei fondi in un determinato settore, abbia il diritto di controllare come essi vengano spesi. Dichiara che col presente provvedimento si intende intervenire in un settore dove gravi sono i bisogni, poichè non saranno i pochi Centri di lettura istituiti dallo Stato a sradicare in Sardegna l'analfabetismo di ritorno.

Conclude dichiarando di accettare le modifiche che sono state proposte allo scopo di eliminare dalla legge tutti quegli elementi nei quali il Governo ha trovato un pretesto di rinvio.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

Art. I

Allo scopo di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire centri di lettura, collegati alle scuole elementari e popolari, nei Comuni ove non esistono centri di lettura istituiti dallo Stato.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 2

I centri di lettura saranno istituiti dall'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione sentito il parere dei competenti Provveditori agli Studi.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura dell'emendamento sostitutivo **Sechi Eufemia**:

« I centri saranno ripartiti fra le Province sarde, sentito il parere dei rispettivi Provveditori agli Studi.

La ripartizione dei centri spetta all'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione ».

ZUCCA (P.S.I.) osserva che dovrebbe essere specificato l'organo che istituisce, i centri di lettura, giacchè crede che ciò si dovrà fare con provvedimenti distinti volta per volta.

BROTZU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dichiara che si seguirà la stessa procedura adottata per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole popolari: l'Assessore proporrà al Presidente della Giunta l'istituzione di un dato numero di centri di lettura.

Avutane l'approvazione, l'Assessore, d'intesa coi Provveditorati agli Studi, disporrà l'istituzione dei singoli centri di lettura.

DESSANAY (P.C.I.) non condivide il parere dell'Assessore, convinto com'è che per l'istituzione di ogni centro di lettura sia necessario un apposito decreto del Presidente della Giunta.

Si dichiara contrario all'emendamento in quanto esso rappresenta una vera rinuncia al diritto della Regione di istituire direttamente i centri di lettura.

SERRA (D.C.) fa presente l'opportunità di uniformare l'articolo in discussione all'artico-

lo 2 della legge regionale 20 dicembre 1950, numero 71.

DESSANAY (P.C.I.) sostiene che, non riguardando l'emendamento i motivi di rinvio della legge, la sua presentazione è da ritenersi ingiustificata.

ZUCCA (P.S.I.) fa presente che la Corte dei Conti per autorizzare l'istituzione dei centri di lettura vorrà necessariamente vedere il relativo decreto dell'Assessore. Se nell'articolo si sopprimesse il riferimento all'Assessore, la legge non indicherebbe l'organo cui è demandata l'istituzione dei centri in questione.

SERRA (D.C.) obietta che con l'emendamento si vuole semplicemente uniformare la legge in discussione alle altre leggi regionali affini.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Sechi Eufemia.

(E' approvato).

Art. 3

La spesa annuale per ogni centro di lettura non può superare le lire 100.000 e sarà ripartita dall'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione come segue:

— il 60% per acquisto di libri e pubblicazioni periodiche;

— il 30% per compenso forfettario all'insegnante;

— il 10% per indennità di vigilanza al Direttore didattico, per spese d'ufficio al Provveditore agli Studi, per indennità di ispezione all'Ispettore scolastico.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Sechi Eufemia - Serra:

« Aggiungere: " I fondi occorrenti per il finanziamento saranno messi a disposizione dei Provveditori agli Studi che dovranno presentare rendiconto all'Assessorato " ».

ZUCCA (P.S.I.) afferma che le perplessità sorte a proposito dell'articolo 2 trovano conferma nell'emendamento Sechi Eufemia - Serra all'articolo 3. Se si mettono a disposizione dei Provveditori agli Studi i fondi destinati ai centri di lettura dalla Regione, è implicito che anche la loro istituzione verrà effettuata dai Provveditori agli Studi.

SERRA (D.C.) osserva che l'emendamento è stato presentato per adeguare la presente legge a quella concernente l'istituzione delle scuole popolari.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, è del parere di Serra. Ritiene necessario adottare la prassi ormai collaudata dalla legge regionale sulle scuole popolari.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento Sechi Eufemia - Serra.

(E' approvato).

Art. 4

L'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, sentiti i Direttori didattici, provvede all'acquisto dei libri e pubblicazioni nei limiti della somma stabilita nell'articolo precedente.

La scelta dei libri e delle pubblicazioni cadrà, di preferenza, sui lavori di carattere storico, economico e sociale concernente la Regione Sarda e su quelli di carattere professionale.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Sechi Eufemia - Serra:

« La scelta dei libri di testo e delle pubblicazioni cadrà, di preferenza, sui lavori di carattere storico, economico e sociale concernente la Regione Sarda e su quelli di carattere professionale.

Tale scelta dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione ».

SERRA (D.C.) illustra l'emendamento.

PIRASTU (P.C.I.) chiede se l'emendamento è sostitutivo o se debba essere considerato semplicemente aggiuntivo.

PRESIDENTE precisa che l'emendamento è sostitutivo.

PIRASTU (P.C.I.) osserva che, mentre in base al testo originario dell'articolo 4 la scelta dei libri era di competenza dell'Assessore all'istruzione, l'emendamento demanda invece la

scelta ai Provveditori agli Studi. Quest'ultimo emendamento conferma che anche gli altri non avevano altro scopo che quello di sottrarre alla competenza dell'Assessore la materia disciplinata dalla legge in discussione.

ZUCCA (P.S.I.) è del parere che gli emendamenti Sechi Eufemia - Serra siano perfettamente corrispondenti all'interpretazione che Serra ha dato nella seduta antimeridiana all'art. 6 dello Statuto speciale, sostenendo che detto articolo non riconosce alla Regione competenza amministrativa nelle materie indicate nell'articolo 5 del medesimo Statuto. A nulla è valso che lo stesso Presidente della Giunta abbia chiaramente detto che l'articolo 6 dello Statuto speciale non toglie alla Regione la facoltà di spendere nelle materie indicate dall'articolo 5 del medesimo Statuto. Pertanto Serra concorda col Governo centrale e non col Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, osserva che il Provveditore agli studi non dispone l'acquisto dei libri senza avere avuto precedentemente l'approvazione dell'Assessore e che, d'altra parte, l'emendamento all'articolo 4 è una diretta conseguenza dell'emendamento all'articolo 3 già approvato.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Sechi Eufemia - Serra.

(E' approvato).

Art. 5

I libri sono presi in carico dall'insegnante addetto al centro di lettura, il quale ne risponde secondo le norme vigenti per le biblioteche scolastiche.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

I libri sono di proprietà dell'Amministrazione regionale; in caso di chiusura di un centro l'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione ne dispone la distribuzione ad altri centri e biblioteche.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Le spese fanno carico al capitolo 91 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 10 luglio 1952: « Istituzione dei centri di lettura », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	41
votanti	40
maggioranza	21
favorevoli	27
contrari	13
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Cerioni - Colia - Contu - Corona Loddo Claudia - Corrias Eufisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Dessanay - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay Giovanni - Masia - Medda - Melis - Morgana - Muretti - Pazzaglia - Pilo Flores - Pinna - Pirastu - Sanna - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 11 luglio 1952: « Istituzione e funzionamento in Cagliari di una Scuola di Magistero Professionale per la donna », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	22

favorevoli	39
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corona Loddo Claudia - Corrias Efigio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Dessanay - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay Giovanni - Masia - Medda - Melis - Morgana - Murretti - Pazzaglia - Pilo Flores - Pinna - Pirastu - Sanna - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

Discussione e riapprovazione della legge regionale 8 luglio 1952: « Costituzione del patri-monio in gran delle Casse Comunali di Credito Agrario », rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

DESSANAY (P.C.I.) esordisce affermando che per quanto riguarda la presente legge, le riserve del Consiglio sui motivi di rinvio devono essere affermate in maniera ancora più decisa che per le altre.

La legge in discussione, infatti, non è stata rinviata per motivi di competenza, ma perchè, secondo il Governo, l'Assessore non potrebbe avere la funzione attribuitagli dall'articolo 9 della legge. La Commissione, nell'esaminare i motivi di rinvio della legge in discussione, li ha trovati tutti infondati, compreso quello che, secondo la relazione, dovrebbe indurre il Consiglio ad apportare una modifica alla legge.

L'oratore propone, pertanto, che la legge in discussione venga riapprovata in tutti i suoi termini originari, giacchè il modificarla anche in una sola parte significherebbe una capitolazione di fronte ai sistemi del Governo.

Il Gruppo comunista protesta ancora una volta contro il sabotaggio delle leggi regionali da parte del Governo e voterà a favore della riapprovazione integrale della legge.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) rileva che il Consiglio regionale assiste al rinvio sistematico delle sue leggi per i motivi più diversi: si ha addirittura l'impressione che il Governo vo-

glia arrestare l'attività legislativa della Regione. E' grave soprattutto il fatto che il Governo, dai motivi di rinvio indicati dall'articolo 33 dello Statuto speciale, sia sceso alla introduzione di motivi che riguardano il funzionamento interno degli organi regionali. Il Governo ha il dovere di impedire gli sconfinamenti di competenza e quello di tutelare gli interessi generali della Nazione, ma non è costituzionalmente autorizzato ad assumere la tutela della Regione.

L'oratore vorrebbe che nelle relazioni delle Commissioni consiliari non si usassero più i termini: « legge approvata » o « legge disapprovata dal Governo », perchè con questi termini si corre il pericolo di riconoscere al Governo una facoltà che non gli compete: il compito del Governo è semplicemente quello di esaminare se le leggi approvate dal Consiglio regionale siano o meno nei limiti delle competenze costituzionali della Regione e non determinino un conflitto tra gli interessi della Regione e quelli nazionali. Ma quando le leggi della Regione rimangano nell'ambito delle competenze statutarie, il Governo non ha proprio nulla da disapprovare o da approvare.

L'oratore afferma che la burocrazia statale tende a considerare i rapporti tra Stato e Regione come quelli intercorrenti tra un ente superiore ed un ente inferiore. Il primo dovere del Consiglio regionale è di riconoscere i limiti della propria competenza, ma, una volta accertati questi limiti e quando agisca entro di essi, il Consiglio ha tutto il diritto di reagire alle pretese del Governo.

Nel caso particolare, il Consiglio regionale deve riapprovare la legge rinviata, giacchè non è compito del Governo stabilire se la Regione si attiene o no ad una sua legge precedente, che non è neppure di carattere generale. Il Governo non può imporre al Consiglio di attenersi ad una determinata procedura: imposizione che avrebbe più della tutela di merito, il che non è accettabile neppure per organi superiori.

Concludendo, l'oratore dichiara che voterà a favore della riapprovazione pura e semplice della legge rinviata sostenendo che se, per togliere qualunque dubbio, si volessero apportare delle modifiche, bisognerebbe avere la prudenza di non far riferimento ad alcun precedente, tanto più che il Consiglio ha dichiarato di voler portare la precedente questione davanti alla Corte Costituzionale.

ZUCCA (P.S.I.) esordisce rilevando che i motivi di rinvio delle leggi regionali dimostrano come il controllo è fatto da funzionari im-

competenti: i motivi addotti, infatti, sono semplicemente ridicoli. Il Consiglio deve accertare se i motivi di rinvio rientrano tra quelli previsti dall'articolo 33 dello Statuto speciale; in caso negativo, deve sempre respingerli, per principio, e riapprovare la legge rinviata. Ove si accedesse a delle modifiche, si correrebbe il rischio di vedere rinviate dal Governo tutte le leggi approvate dal Consiglio.

Passando a esaminare i motivi di rinvio, l'oratore rileva come il primo di essi neghi all'Assessore la facoltà ad emettere un determinato provvedimento. Contro questo rilievo sta il fatto che non sono state rinviate altre leggi approvate dal Consiglio quando già esistevano le Norme di attuazione, leggi che contenevano norme identiche a quella in discussione.

Col secondo motivo di rinvio si tende addirittura a mettere il Consiglio nell'impossibilità di far gravare in un determinato capitolo del bilancio la spesa necessaria per l'attuazione di una legge regionale, come se non fosse possibile modificare la direzione di una determinata voce di spesa.

E' un motivo squisitamente politico, quello che d'ora in avanti deve indurre il Consiglio regionale a riapprovare tutte le proprie leggi, almeno quando i motivi di rinvio non rientrino tra quelli indicati dall'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna. E' un'arma poco legale quella di cui si serve il Governo per ostacolare l'attività legislativa della Regione: il fatto che non sono state rinviate altre leggi — e di questo fatto è responsabile la maggioranza parlamentare che il Governo sostiene —. Quest'arma dovrebbe essere — secondo l'oratore — rivolta dal Presidente della Giunta proprio contro il Governo stesso, procedendo alla promulgazione della legge regionale impugnata. Se questo avvenisse, il Governo si guarderebbe bene dall'impugnare altre leggi per motivi che non abbiano alcun fondamento giuridico.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, precisa che l'unica legge regionale riapprovata dal Consiglio ed impugnata dal Governo è stata pubblicata.

ZUCCA (P.S.I.) conclude sostenendo che il Consiglio dovrebbe riapprovare la legge regionale in discussione nei suoi termini originari.

D'ANGELO (P.N.M.) concorda con Soggiu Piero e con Zucca nel trovare eccessiva l'intromissione del Governo nell'attività legislativa della Regione. Un atteggiamento di carattere tutorio è concepibile tra organi amministrati-

vi non tra un organo amministrativo e un organo legislativo.

L'oratore afferma che il Governo non ha diritto di addentrarsi nei particolari tecnici delle leggi regionali. Forse il Consiglio regionale ha eccessivamente ceduto a queste pretese del Governo; d'ora in poi dovrebbe mantenere fermo il principio di non cedere a tali intromissioni, costituzionalmente non giustificate.

TORRENTE (P.C.I.) trova che non esiste concordanza tra la parte finale della relazione Serra e il processo verbale della seduta in cui la quarta Commissione ha esaminato i motivi di rinvio della legge regionale in discussione. Dopo aver dato lettura di entrambi i suindicati documenti, l'oratore conclude affermando che il relatore non deve mai far apparire il proprio pensiero come se fosse quello della Commissione.

PRESIDENTE fa presente che la sede più adatta all'esame dei documenti presentati al Consiglio è proprio la seduta consiliare.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

SERRA (D.C.), *relatore*, dichiara che la prima Commissione si è riunita l'8 settembre per il riesame della legge in discussione ed ha riconosciuto, in linea di massima, che i motivi di rinvio erano infondati perchè non compresi tra quelli indicati nell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna. Si era però pensato che si sarebbe potuto ottenere il ritiro del rinvio attraverso trattative dirette tra la Giunta e il Governo.

Quattro giorni dopo anche la quarta Commissione ha esaminato i motivi di rinvio della legge esprimendo il parere che essa dovesse essere riapprovata nei suoi termini originari. La prima Commissione dopo qualche giorno riesaminò ancora la legge e, visto che erano già trascorsi alcuni giorni senza che la situazione avesse subito un cambiamento, giunse alla conclusione di presentare la relazione al Consiglio.

L'oratore dichiara che il parere della quarta Commissione è stato riportato integralmente nella relazione; riconosce, comunque, di essere andato oltre l'assunto quando alla fine della relazione ha parlato di parere delle due Commissioni. Con ciò, però, non ha falsato le conclusioni di nessuno, giacchè il parere della quarta Commissione è riportato integralmente.

Concorda con Soggiu Piero che le leggi re-

gionali sono atti perfetti con l'approvazione da parte del Consiglio e non necessitano quindi dell'approvazione del Governo: possono essere rinviate solo se rientrano nei casi previsti dall'articolo 33 dello Statuto speciale.

Conclude dichiarando di ritenere di avere fedelmente riportato nella relazione il parere della prima Commissione e di non poter essere, perciò, accusato di falso.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, rileva che tutti gli intervenuti sono stati concordi nell'affermare che le leggi approvate dal Consiglio regionale sono atti perfetti, che non hanno bisogno di ulteriori approvazioni e che sono soltanto soggetti, a determinate condizioni, a un eventuale rinvio da parte del Governo.

Indubbiamente, l'istituto del rinvio previsto nello Statuto speciale per la Sardegna — ed era previsto anche nello schema di Statuto proposto dalla Consulta regionale sarda — risponde ad una precisa esigenza. Ma il Governo, nell'esaminare le leggi approvate dal primo Consiglio regionale sardo qualche volta, come in questo caso, è andato al di là dei suoi poteri. La causa di ciò sta nel fatto che all'Istituto autonomistico, che rappresenta una profonda innovazione nel campo del diritto costituzionale e del diritto amministrativo, non si porta l'attenzione che merita da parte dei docenti, degli studiosi e dei politici; per non parlare dei funzionari degli organi statali, che, in questa materia, vanno un po' ad orecchio.

Raccomanda al Rettore dell'Università di Cagliari che almeno da parte dell'Istituto da lui diretto si porti ai problemi giuridici connessi all'attività della Regione l'attenzione che essi meritano.

Il Presidente della Giunta è del parere che, nel caso in discussione, il funzionario del Governo centrale che ha disposto il rinvio della legge abbia preso una cantonata, in quanto la legge non dice nulla di diverso dalle norme che sono state richiamate nei motivi di rinvio. La stipula di una convenzione da parte di un Assessore è un atto iniziale che dovrà essere approvato con deliberazione della Giunta, e dovrà tradursi in un atto amministrativo sostanzandosi nel decreto del Presidente della Giunta. Non era necessario ripetere questi concetti nella legge in discussione, poichè essi costituiscono una norma generale sulla cui applicazione non si possono aver dubbi. Il giorno che venisse trasmesso alla Corte dei Conti un contratto che non fosse accompagnato dall'approvazione della Giunta e dal

decreto di esecutorietà del Presidente, la Corte dei Conti certamente lo respingerebbe.

Conclude dichiarando che la Giunta è del parere che la legge in discussione debba essere riapprovata nei termini originari.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

E' costituito presso l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, a carico del bilancio della Regione un fondo destinato alla costituzione del patrimonio granario delle Casse Comunali di Credito Agrario.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono convertite, dall'Istituto incaricato, in grano da seme da distribuire, secondo un piano di ripartizione approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, alle Casse Comunali in attività, ed a quelle che verranno costituite, e, per quelle assunte in gestione, alle filiali dell'Istituto che ne tengano luogo, con precedenza a quelle Casse il cui patrimonio in grano è stato liquidato per effetto di provvedimento di autorità.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

L'acquisto di grano, di cui al precedente articolo 2, è effettuato dall'Istituto, a ciò delegato, secondo le direttive dell'Assessorato alla Agricoltura e Foreste. Alle Casse Comunali, e, per quelle assunte in gestione, alle filiali dell'Istituto che ne tengano luogo, è fatto obbligo di dare la preferenza nelle erogazioni di prestiti in grano, ai piccoli agricoltori ed alle cooperative agricole.

I prestiti sono concessi dalle Casse Comunali secondo i criteri e le norme stabilite dai rispettivi statuti e dalle leggi e regolamenti vigenti, ad un interesse non superiore al 6 per cento in ragione di anno.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

I contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono estesi alla spesa occorrente per la sistemazione dei magazzini delle Casse, necessari per rendere possibile la selezione e la conservazione delle sementi. A tal fine sarà istituito apposito articolo sul capitolo di bilancio relativo a detta legge.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Le perdite per calamità naturali, accertate nelle operazioni effettuate dalle Casse Comunali di Credito Agrario e che non abbiano trovato risarcimento con provvidenze statali o regionali, rimangono a carico della Regione fino alla misura del 20 per cento del loro ammontare.

L'accertamento delle perdite spetta all'Assessorato alle finanze.

Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno capo al capitolo 32 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

L'Istituto gestore del fondo, attraverso i documenti che le Casse Comunali sono tenute a trasmettergli periodicamente, controlla che la erogazione dei prestiti in grano avvenga in conformità alla presente legge e per i fini da questa voluti.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Le Casse Comunali, tramite l'Istituto gestore del fondo, restituiscono il capitale anticipato all'Amministrazione regionale in venti rate annuali senza interesse a partire dal rac-

colto dell'undicesima annata agraria successiva a quell'a della consegna.

L'Istituto cura il realizzo delle rate di ammortamento nei confronti delle Casse Comunali in estinzione dell'anticipazione loro concessa in forza della presente legge, e ne effettua il versamento alla Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

(Testo originario)

L'Istituto gestore, dopo il raccolto e comunque non oltre il trenta settembre di ciascun anno, riassumerà i dati pervenutigli dalle Casse Comunali, relativi alle erogazioni e riscossioni dei prestiti del grano loro assegnato, in un rendiconto che trasmetterà all'Assessorato alle finanze della Regione, cui è riservata l'approvazione della gestione.

(Testo proposto dalla Prima Commissione).

L'Istituto gestore, dopo il raccolto e comunque non oltre il trenta settembre di ciascun anno, riassumerà i dati pervenutigli dalle Casse Comunali, relativi alle erogazioni e riscossioni dei prestiti del grano loro assegnato, in un rendiconto che trasmetterà all'Assessorato alle finanze della Regione per l'approvazione della gestione in conformità agli articoli 8 e 12 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.

PRESIDENTE, dopo aver comunicato che il testo della Commissione è stato ritirato, mette in votazione l'articolo 8 nella stesura originaria.

(E' approvato).

Art. 9

Per la gestione del fondo di cui alla presente legge, l'Assessore alle finanze predispone con l'I.C.A.S. apposita convenzione da approvarsi e stipularsi in conformità al disposto degli articoli 8 e 11 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 10

Il fondo di cui all'articolo 1 è costituito inizialmente con lo stanziamento di lire 100 milioni previsto al capitolo 147 del bilancio regionale 1952.

Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo predetto.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 8 luglio 1952:

« Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	33
votanti	32
maggioranza	17
favorevoli	32
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asquer - Azzena - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cossu - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Dessanay - Falchi Pierina - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lay Giovanni - Masia - Medda - Melis - Morgana - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

La seduta è tolta alle ore 20 e 30.